




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



## Analisi degli effetti finanziari

A.C. 68 e abb.

Istituzione del Sistema nazionale a rete  
per la protezione dell'ambiente

*(Testo unificato)*

N. 30 – 2 aprile 2014



# Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 68 e abb.

Istituzione del Sistema nazionale a rete  
per la protezione dell'ambiente

*(Testo unificato)*

N. 30 – 2 aprile 2014

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

**SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

**SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

Estremi del provvedimento

**A.C.** 68 e abb.

**Titolo breve:** Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

**Iniziativa:** parlamentare

in prima lettura alla Camera

**Commissione di merito:** VIII Commissione

**Relatore per la  
Commissione di merito:** Zaratti

**Gruppo:** SEL

**Relazione tecnica:** assente

Parere richiesto

**Destinatario:** alla VIII Commissione in sede referente

**Oggetto:** nuovo testo unificato



# INDICE

<b>ARTICOLI 1-16 .....</b>	<b>7</b>
SISTEMA NAZIONALE A RETE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E DISCIPLINA DELL'ISPRA .....	7



## PREMESSA

Il provvedimento dispone l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e reca la disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

La presente nota ha per oggetto il testo unificato delle proposte di legge C. 68 Realacci, C. 110 Bratti e C. 1945 De Rosa, come integrato dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito.

Si esaminano, di seguito, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### ARTICOLI 1-16

#### **Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'ISPRA**

**Normativa vigente:** l'articolo 28 del DL 112/2008 ha istituito l'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), che ha assorbito le funzioni e le risorse di tre enti contestualmente soppressi: l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT); l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS); l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM). Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari, anche se il testo ha previsto espressamente risparmi da realizzare per effetto della razionalizzazione amministrativa e della riduzione degli organi degli enti soppressi.

In attuazione della predetta norma è stato emanato il decreto del Ministro dell'ambiente 123/2010, in base al quale (articolo 3) si provvede alle finalità istituzionali dell'ISPRA mediante i seguenti mezzi: un contributo annuale dello Stato; le risorse provenienti da amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché da organizzazioni internazionali; i proventi di beni costituenti il patrimonio o derivanti dallo sfruttamento economico di eventuali brevetti e invenzioni; i proventi derivanti da promozioni, vendite di servizi e prodotti, consulenze e collaborazioni, diffusione di pubblicazioni. Il decreto ministeriale ha inoltre stabilito (articolo 10) che il personale del ruolo dei tre enti soppressi fosse inquadrato nel ruolo dell'ISPRA mantenendo il proprio stato giuridico ed economico<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> In base al medesimo articolo 10, il numero delle unità di personale non può eccedere il limite complessivo indicato da un'apposita tabella, allegata allo stesso decreto, che reca il numero complessivo di 1.483 unità, inclusi 61 dirigenti. Tale dotazione organica è stata successivamente ridotta ad opera del DPCM 22 gennaio 2013, con il quale sono state rideterminate [in attuazione dell'articolo 2 del DL 95/2012 (Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)] le dotazioni di personale per alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca. Pertanto la tabella relativa all'ISPRA reca ora il numero complessivo di 1.403 unità, inclusi 44 dirigenti.

Riguardo alle risorse pubbliche destinate all'ISPRA, si segnala che l'Istituto è finanziato annualmente nella tabella C della legge di stabilità: per il 2014 tale contributo ordinario ammonta a 25,6 milioni di euro, iscritti in parte nel capitolo 3621, per le spese di funzionamento dell'Istituto (5,2 milioni di euro), e in parte nel capitolo 8831, per le attività dell'Istituto<sup>2</sup> (20,4 milioni di euro). Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente sono iscritte, oltre ai predetti contributi, anche le risorse destinate all'ISPRA a titolo di contributo per le spese obbligatorie (cap. 3623). Tali ultime risorse ammontano, per l'anno 2014, a 59,7 milioni. Il totale di queste tre voci determina il contributo ordinario per il 2014, che è pari a 85,3 milioni di euro.

Si ricorda che l'ISPRA fa parte dell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto economico consolidato della PA.

L'articolo 03 del decreto legge 496/1993 (Riorganizzazione dei controlli ambientali) ha previsto l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome, delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, alle quali sono state attribuite le funzioni, il personale, le risorse finanziarie e strumentali dei preesistenti presidi multizonali di prevenzione, nonché dei servizi delle USL adibiti alle attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente. Le Agenzie regionali e provinciali hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta provinciale o regionale. Sono state istituite senza oneri aggiuntivi per le regioni, utilizzando, oltre al personale sopra richiamato, anche il personale già in organico presso di esse o presso enti finanziati con risorse regionali (corrispondentemente è stata prevista la riduzione degli organici regionali, nonché dei relativi oneri e dei trasferimenti destinati agli enti finanziati con risorse regionali da cui proveniva il personale dell'Agenzia).

Anche le Agenzie regionali fanno parte dell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto consolidato della PA.

**Le norme** istituiscono e disciplinano il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)<sup>3</sup> e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente<sup>4</sup>. Le funzioni dell'ISPRA ricomprendono, fra l'altro, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA). Questi ultimi costituiscono standard qualitativi e quantitativi di attività che devono essere garantiti in modo omogeneo a livello nazionale<sup>5</sup> e rappresentano il parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle Agenzie al fine di garantire l'omogenea attività del Sistema nazionale (articoli 1-4 e articolo 9).

I LEPTA costituiscono il livello minimo delle attività che il Sistema nazionale è tenuto a garantire anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria. A tal fine vengono fissati gli standard funzionali e operativi delle agenzie ambientali, mentre i

---

<sup>2</sup> Cap. 8831: oneri comuni di conto capitale.

<sup>3</sup> Già istituito ai sensi della normativa sopra richiamata (DL 112/2008 e DM 123/2010).

<sup>4</sup> Già istituite ai sensi della normativa sopra richiamata (DL 496/1993).

<sup>5</sup> Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari (riferibili a costi standard per tipologia di prestazione) sono definiti tramite l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi. I LEPTA e i criteri per il finanziamento dei medesimi, nonché il Catalogo nazionale dei servizi, sono stabiliti con apposito DPCM e sono aggiornati in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche del territorio nazionale.

Al Sistema nazionale viene affidata un'articolata serie di funzioni: indirizzo, coordinamento tecnico, controllo, monitoraggio, ricerca, consulenza tecnica e formazione<sup>6</sup> (articolo 3).

Tali funzioni saranno svolte anche mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici facenti parte del sistema della ricerca nazionale (Università, ENEA, CNR, laboratori pubblici).

Fermi restando i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla normativa vigente, l'ISPRA adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui al provvedimento in esame (articolo 6). Predisporre, inoltre, il programma triennale delle attività del Sistema nazionale, individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA sull'intero territorio nazionale (articolo 10).

Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente sono individuate le funzioni degli organismi collegiali, già operanti presso il Ministero, da trasferire all'ISPRA. L'Istituto assicura l'adempimento di tali funzioni nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, del DPR 140/2009. Dall'attuazione della previsione in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 5).

L'articolo 2, comma 4, del DPR 140/2009 (Riorganizzazione del Ministero dell'ambiente) prevede che il Ministero dell'ambiente si avvalga dell'ISPRA per i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente.

Vengono individuati i limiti e i requisiti per l'accesso alla carica di direttore generale dell'ISPRA e delle Agenzie regionali (articolo 8).

Le regioni e le province autonome disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle Agenzie per la protezione dell'ambiente, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività di cui all'articolo 10. Le Agenzie svolgono le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza. Possono svolgere attività istituzionali obbligatorie ulteriori (rispetto a quelle individuate dagli articoli 9 e 10), a valere sugli specifici finanziamenti di cui al successivo articolo 15, comma 2. Le Agenzie,

---

<sup>6</sup> Monitoraggio dello stato dell'ambiente; controllo dei fattori di inquinamento; ricerca; produzione e diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze sull'ambiente; redazione di consulenze tecniche in procedimenti giurisdizionali; supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni; partecipazione a programmi di divulgazione e di educazione ambientale; formazione e aggiornamento del personale di enti e di organismi pubblici operanti in campo ambientale; partecipazione agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale; supporto tecnico nelle procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione; benchmarking su modelli e strutture organizzative

inoltre, possono svolgere attività ulteriori, in favore di soggetti pubblici o privati, applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA (articolo 7).

Le regioni e le province autonome apportano alle leggi istitutive delle rispettive Agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto della disciplina in esame.

L'ISPRA provvede alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle Agenzie territorialmente competenti. SINA, PFR e SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINAnet. Nella gestione integrata di SINAnet l'ISPRA, in raccordo con le Agenzie, pone in essere collaborazioni con le amministrazioni statali e con le regioni e con le province autonome. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici e le società per azioni operanti in regime di concessione e quelle che comunque raccolgono dati nel settore ambientale, trasmettono i dati alla rete SINAnet secondo le modalità previste dalla normativa vigente<sup>7</sup>. Il Sistema nazionale concorre alle attività promosse e coordinate dall'ISPRA ai sensi della normativa vigente<sup>8</sup> per la catalogazione, la raccolta, l'accesso, l'interoperabilità e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni geografiche, territoriali ed ambientali generati dalle attività sostenute, anche parzialmente, con risorse pubbliche (articolo 11).

Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati, anche al fine di assicurare economie nelle attività laboratoristiche che presentino natura di elevata complessità e specializzazione (articolo 12).

Viene istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie, tra i quali viene eletto un vice presidente

---

<sup>7</sup> Il testo fa riferimento all'articolo 7, comma 5, del D. Lgs. 32/2010 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea) e all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del DL 95/2012 (Revisione della spesa pubblica).

La prima norma (comma 5) ha assegnato all'ISPRA il compito di curare la progressiva integrazione dei set di dati territoriali nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA) per il tramite della rete SINAnet. Le autorità pubbliche rendono disponibili all'ISPRA gli elementi informativi necessari ad assicurare l'interoperabilità dei set di dati territoriali e del monitoraggio ambientale e dei servizi ad essi relativi nell'ambito del sistema pubblico di connettività e cooperazione.

La seconda norma (comma 12-*quaterdecies*) ha previsto che tutti i dati e le informazioni acquisiti nell'ambito di attività finanziate con risorse pubbliche siano resi disponibili per tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti dalla sicurezza nazionale. La catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali generati da tutte le attività sostenute da risorse pubbliche è curata da ISPRA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

<sup>8</sup> Il testo fa riferimento all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del DL 95/2012 (Revisione della spesa pubblica). V. la nota precedente.

con funzioni vicarie, e dal direttore generale dell'ISPRA. La partecipazione al Consiglio non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti e l'attività del Consiglio non deve comportare ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica e regionale (articolo 13).

Nel regolamento del Consiglio dovrà essere dichiarato espressamente che per lo svolgimento delle loro attività ai componenti non spetta nessun compenso aggiuntivo, neanche a titolo di rimborso spese, diaria o indennità.

L'ISPRA elabora uno schema di regolamento che stabilisce le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale. In attuazione del regolamento, che sarà emanato con apposito DPCM, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle Agenzie individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi. Ad essi può essere conferita la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, con l'attribuzione di adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'Ente (articolo 14).

Vengono stabilite le modalità di finanziamento dell'ISPRA e delle Agenzie con riferimento alle funzioni svolte ai sensi del provvedimento in esame, ad integrazione delle risorse del fondo ordinario previsto per lo svolgimento delle altre attività istituzionali dell'ISPRA. In particolare vengono individuate le seguenti fonti di finanziamento (articolo 15):

- un contributo dello Stato all'ISPRA, quantificato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività dell'Istituto (comma 1);
- una quota compresa tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento, da corrispondere alle Agenzie, a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale spettanti alle rispettive regioni. La riserva sul FSN è vincolata annualmente dal CIPE in sede di riparto del Fondo, in funzione dei LEPTA da garantire a livello nazionale (comma 2);
- specifici finanziamenti, da parte del Ministero dell'ambiente in favore dell'ISPRA e da parte delle regioni in favore delle rispettive Agenzie, per attività istituzionali (obbligatorie o non obbligatorie) ulteriori rispetto a quelle necessarie per il raggiungimento dei LEPTA (comma 3);
- introiti da tariffe a copertura delle spese relative ad alcuni compiti di autorizzazione e di controllo specificamente indicati dal testo (commi 4 e 5).

Nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali si applicano le tariffe delle Agenzie, approvate dalle rispettive regioni o province autonome. Con apposito decreto ministeriale saranno individuate le modalità di assegnazione alle Agenzie degli introiti delle tariffe;

- compartecipazione delle Agenzie a una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative da esse comminate per mancata ottemperanza alla normativa ambientale (comma 6);

- risorse del Ministero della giustizia per rimborsare le spese sostenute per attività di indagine affidate dall'autorità giudiziaria (comma 7).

Tale spese saranno ricomprese fra quelle processuali e verranno liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con apposito decreto ministeriale.

Nei limiti dei finanziamenti previsti dall'articolo 15, l'ISPRA e le Agenzie possono procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari per assicurare un efficace svolgimento delle funzioni attribuite al Sistema nazionale, con particolare riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA (articolo 16).

**Al riguardo**, si osserva che il provvedimento reca una nuova disciplina degli organismi e delle funzioni del settore ambientale, istituendo il Sistema nazionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente. Tale nuova disciplina appare in parte ricognitiva e in parte modificativa delle vigenti norme che presiedono all'attività dell'ISPRA e delle Agenzie regionali.

In proposito si evidenzia che l'attività degli organismi operanti nel Sistema nazionale è vincolata – in base al testo in esame - dalla definizione di livelli essenziali delle prestazioni in materia ambientale (articoli 2, 6, 7, 9, 10 e 15), ai quali vengono commisurati i finanziamenti da erogare ai medesimi organismi da parte dello Stato e delle regioni. Non essendo prevista alcuna clausola che subordini la definizione di tali nuovi livelli a specifici massimali di spesa, non appare predeterminabile il relativo impatto sui saldi di finanza pubblica. Si segnala, inoltre, che la qualificazione degli standard di prestazione quali "livelli essenziali" determina effetti di rigidità della relativa spesa, imponendo quindi una puntuale quantificazione delle relative esigenze di finanziamento. In proposito, appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili organizzativi e amministrativi, si rileva che gli effetti finanziari connessi all'attuazione della nuova disciplina appaiono collegati, da una parte, all'impatto amministrativo delle nuove funzioni che vengono attribuite al Sistema nazionale, dall'altra, alle nuove modalità di finanziamento previste dal testo. Al fine di chiarire tali aspetti e di precisare la portata applicativa delle norme in esame, si segnalano i seguenti profili problematici, rispetto ai quali andrebbero acquisiti dati ed elementi informativi.

In ordine alle funzioni previste dagli articoli 3, 4, 6, 7 e 11 (monitoraggio dell'ambiente, attività di campionamento, analisi e misura, sopralluoghi ed ispezioni, supporto tecnico per la certificazione, gestione dei sistemi informativi), si osserva che non è chiaro se tali compiti siano o meno integralmente riconducibili alle funzioni già svolte dall'ISPRA e dalle Agenzie regionali e se, quindi, gli stessi possano essere eseguiti nell'ambito delle risorse già disponibili a normativa vigente. In caso contrario, lo svolgimento di una parte di essi potrebbe richiedere l'utilizzo di finanziamenti attualmente non previsti.

Riguardo alle modalità di finanziamento, l'articolo 15 delinea un meccanismo articolato, che prevede una molteplicità di fonti.

Come indicato in precedenza, si tratta delle seguenti fonti: il contributo dello Stato, da quantificare periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale dell'ISPRA; il fondo ordinario per lo svolgimento delle altre attività istituzionali; una quota del fondo sanitario regionale, fra lo 0,6% e lo 0,8%, da destinare al finanziamento delle Agenzie regionali in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni; ulteriori risorse per finanziare le attività istituzionali non obbligatorie dell'ISPRA e delle Agenzie; i proventi delle tariffe poste a carico dei gestori per coprire le spese delle autorizzazioni ambientali e dei successivi controlli; la compartecipazione delle Agenzie regionali ai proventi delle sanzioni amministrative; risorse del Ministero della giustizia per rimborsare le spese sostenute in relazione a indagini processuali.

Al fine di chiarire il possibile impatto del predetto meccanismo finanziario, andrebbero acquisiti dati ed elementi in ordine alla disponibilità complessiva delle risorse attualmente destinate alle finalità in esame (sia a livello statale che a livello regionale), da confrontare con le risorse necessarie per dare applicazione alla nuova disciplina sopra richiamata.

Ciò anche al fine di chiarire se il nuovo meccanismo finanziario possa risolversi in una diversa ripartizione (fra organismi e funzioni) delle risorse già disponibili a legislazione vigente ovvero richieda il reperimento di mezzi ulteriori.

Si rileva, inoltre, la necessità di precisazioni in ordine al concreto funzionamento del predetto meccanismo, al fine di chiarire in particolare:

- le modalità di finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, al quale sembrerebbero finalizzati – in assenza di indicazioni da parte del testo in esame - sia il contributo dello Stato sia il fondo ordinario sia la destinazione vincolata di una quota dei fondi sanitari regionali;

- la destinazione e le modalità di utilizzo dei finanziamenti dello Stato e delle regioni per lo svolgimento delle ulteriori attività istituzionali (obbligatorie o non obbligatorie) dell'ISPRA e delle Agenzie (finanziamenti che sembrerebbero sommarsi, per le attività non obbligatorie<sup>9</sup>, all'applicazione di apposite tariffe per lo svolgimento di "attività ulteriori");
- la misura della compartecipazione delle Agenzie regionali al riparto delle sanzioni amministrative da esse comminate. Sul punto andrebbe anche precisato l'attuale regime di assegnazione di tali proventi.

Con specifico riferimento all'articolo 15, comma 2 (destinazione di una quota del Fondo sanitario nazionale al finanziamento delle Agenzie), si ricorda che l'ammontare destinato annualmente al finanziamento del Sistema sanitario nazionale<sup>10</sup> viene determinato<sup>11</sup> in sede di Intesa Stato-Regioni in coerenza con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in sanità<sup>12</sup>. Il riparto tra le regioni delle risorse del c.d. fabbisogno indistinto (al netto, cioè, delle quote vincolate ad obiettivi specifici e di quelle destinate ad altri enti), avviene sulla base dei criteri di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 68/2011, che regola la determinazione dei costi e fabbisogni standard regionali. Questi rilevano, infatti, ai fini dei criteri di accesso al finanziamento complessivo come sopra determinato.

Si ricorda che per l'esercizio 2013 il finanziamento annuale - pari complessivamente a 107 miliardi - è stato ripartito con l'Intesa Stato-Regioni<sup>13</sup> del 17 e 19 dicembre 2013. La quota di 104,5 miliardi riguarda il c.d. fabbisogno indistinto; la quota di 2 miliardi riguarda risorse vincolate e programmate di competenza regionale; la quota di 592 milioni è vincolata per altri enti del servizio sanitario nazionale. Per il 2014, non

---

<sup>9</sup> V. articolo 7, commi 5 e 6. Le attività previste dai tali commi – da finanziarsi mediante apposite tariffe - non sembrerebbero assimilabili a quelle previste dal successivo articolo 15, comma 4 (tariffe, a carico dei gestori, per autorizzazioni e controlli).

<sup>10</sup> C.d. fabbisogno sanitario nazionale standard.

<sup>11</sup> Secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 68 del 2011, il finanziamento annuale del Sistema sanitario nazionale viene determinato in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria.

<sup>12</sup> Erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. In sede di determinazione devono essere distinte la quota da destinare complessivamente alle regioni a statuto ordinario, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 662/1996), e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni.

<sup>13</sup> Non risulta ancora emanata la relativa delibera CIPE.

si è ancora pervenuti ad un'Intesa circa il riparto del finanziamento pari, a legislazione vigente, a 109,9 miliardi.

Pertanto, essendo l'ammontare complessivo del finanziamento del SSN già vincolato all'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie attualmente vigenti<sup>14</sup> è possibile ridurre l'ammontare degli stanziamenti a ciò destinati soltanto rivedendo i perimetri dei LEA o, come avviene in occasione delle manovre di finanza pubblica, prevedendo misure che comportino un abbattimento dei costi in sanità e della relativa spesa.

Nel caso in esame, quindi, il finanziamento delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente dovrebbe essere preceduto da una quantificazione dei costi associabili ai livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), al fine di definire un apposito finanziamento e la relativa copertura.

Andrebbe infine chiarito il coordinamento fra alcune norme di carattere organizzativo presenti nel testo in esame, dalle quali potrebbero derivare effetti finanziari, e la disciplina attualmente in vigore nella medesima materia. Si fa riferimento in particolare:

- all'articolo 11, in base al quale l'ISPRA è tenuto a provvedere alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA). Analoga previsione è contenuta nell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 67/1988, recante norme per la realizzazione di un Sistema informativo e di monitoraggio ambientale<sup>15</sup>. Andrebbero pertanto acquisiti dati circa lo stato di realizzazione effettiva del Sistema e, conseguentemente, circa le possibili occorrenze finanziarie per il suo completamento e per la sua gestione a regime;
- all'articolo 12, che prevede l'organizzazione di una rete nazionale di laboratori accreditati;
- all'articolo 13, che istituisce il Consiglio del Sistema nazionale, organismo che sembrerebbe avere la medesima configurazione del "Consiglio federale" (composto dal

---

<sup>14</sup> Come da ultimo definiti dal DPCM 29 novembre 2011, e attualmente in corso di ridefinizione.

<sup>15</sup> Con l'articolo 18 sono stati disposti appositi stanziamenti per un programma di interventi per la salvaguardia ambientale. La lettera e) ha previsto la realizzazione di un Sistema informativo e di monitoraggio ambientale, anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali.

presidente dell'ISPRA, dal direttore generale e dai legali rappresentanti delle ARPA), disciplinato a sua volta dal vigente articolo 15 del DM 123/2010.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che l'articolo 15, comma 1, non indica esplicitamente in che forma e con quali modalità sarà individuato il contributo dello Stato alle attività dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a integrazione del fondo ordinario già previsto per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, ma si limita a prevedere che il finanziamento delle funzioni del suddetto Istituto sarà "quantificato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività". Tali chiarimenti appaiono necessari anche in considerazione del fatto che il successivo articolo 16, comma 1, prevede che l'ISPRA e le agenzie possano procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari nei limiti dei finanziamenti previsti dall'articolo 15.

Si ricorda che l'ISPRA è già finanziato, a legislazione vigente, ai sensi della tabella C allegata alla legge di stabilità nella misura di 25.546.000 euro nell'anno 2014 e di 24.888.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (capitoli 3621 e 8831 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). Oltre alle suddette risorse, nel bilancio 2014-2016, è previsto anche il finanziamento delle spese di natura obbligatoria dell'Istituto nella misura di 59.683.000 euro per l'anno 2014, di 59.365.407 euro per l'anno 2015 e di 59.019.032 euro per l'anno 2016.

Con riferimento alla copertura finanziaria di cui all'articolo 15, comma 2, che prevede l'utilizzo del Fondo sanitario nazionale, appare opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine, con riferimento all'articolo 15, comma 3, in analogia con quanto già rilevato per il comma 1, non appaiono chiare la natura e le modalità con le quali il Ministero dell'ambiente e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno provvedere al finanziamento, rispettivamente, dell'ISPRA e delle relative Agenzie, per provvedere alle attività ulteriori rispetto a quelle necessarie per il raggiungimento dei LEPTA (livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali).